



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico, dott. Marco Tamburrino, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile di II grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, decisa mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione all'udienza del 5.6.2018 e vertente

T R A

Ministero dell'Interno – Commissariato del Governo per la Provincia di Trento (cod. fisc. 80004460210) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Trento presso i cui uffici in Trento in Largo Porta Nuova n.9 è elettivamente domiciliato

Appellante

E

(cod. fisc.) nato a il
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Antolini (cod. fisc. NTLNDR68E03L378H) del foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Tione di Trento, Viale Dante n.19, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale

Appellato ed appellante incidentale

OGGETTO: appello su opposizione a sanzione amministrativa accessoria di revoca della patente di guida

Motivi della decisione

impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Tione il provvedimento con cui il Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento disponeva la revoca della



patente di guida di categoria D rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile di Trento in data 11.10.2016.

A sostegno della relativa impugnativa in primo grado, il ricorrente deduceva la nullità per indeterminatezza della relativa sanzione amministrativa posto che non veniva determinato il tempo della revoca della patente di guida ed in ogni caso la illegittimità della revoca, poiché il procedimento penale a carico dell'imputato per la violazione dell'art. 186 comma II lettera c) del Codice della Strada per guida in stato di ebbrezza si era concluso con esito positivo della messa alla prova circostanza questa che doveva far ritenere estinto il relativo reato senza che vi fosse stato un accertamento della penale responsabilità del ricorrente tanto che in difetto di istruttoria sulla sua penale responsabilità non poteva ritenersi sussistente alcuna valida irrogazione della sanzione della revoca della patente di guida.

Si costituiva in primo grado l'amministrazione resistente che chiedeva il rigetto del ricorso e disposta cautelatamente la sospensione del relativo provvedimento impugnato, il Giudice di Pace di Tione accoglieva il ricorso annullando il provvedimento di revoca della patente di guida disposto dal Commissariato del Governo.

Propone appello avverso la detta sentenza, il Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo della Provincia Autonoma di Trento, chiedendo l'annullamento e/o riforma della pronuncia del giudice di primo grado, per violazione e falsa applicazione degli artt. 219 e 224 del d.lgs. n.285/1992, nonché degli artt. 168 ter c.p., dell'art. 464 septies c.p.p. e dell'art. 6 comma 11 del d.lgs. 150/2011.

In particolare, l'appellante deduceva che con l'esito positivo della relativa messa alla prova non si poteva ritenere che il Prefetto non potesse avere in ogni caso il potere di disporre la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida visto quanto previsto dagli artt. 223 comma I e dall'art. 224 del Codice della Strada.

L'art. 223 prevede, infatti, che il prefetto del luogo della commessa violazione, in tale ipotesi di reato, ricevuto il rapporto degli agenti accertatori, dispone, anzitutto, la sospensione della validità della patente di guida e nel successivo art. 224, il medesimo testo normativo prevede che la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida è adottata, in esito alla trasmissione della sentenza o del decreto di condanna, stabilendo, altresì, che anche nel caso di estinzione del reato per causa diversa da morte dell'imputato, il Prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge, per l'applicazione della sanzione amministrativa.



La difesa erariale rilevava, in questo senso, che le norme di cui agli artt. 168 bis e ter c.p. seppur prevedono l'estinzione del reato in caso positivo della messa alla prova presuppongono alla base la sussistenza del fatto reato all'imputato, sicché non si poteva ritenere corretto il ragionamento del giudice di primo grado.

Si costituiva, contestando la fondatezza dell'appello proposto e la circostanza che la sentenza di estinzione del reato, per esito positivo della messa alla prova, non conteneva alcun accertamento del relativo fatto, proponendo appello incidentale quanto alla liquidazione delle spese effettuata in primo grado da parte del Giudice di Pace di Tione.

La causa veniva rinviata alla udienza di discussione odierna, per essere decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

L'appello proposto da parte del Ministero dell'Interno Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento è infondato e pertanto il medesimo deve essere rigettato, per la seguente motivazione.

Oggetto dell'impugnazione principale è la questione giuridica dell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato, in caso di procedimento conclusosi con esito positivo della messa alla prova che presupporrebbe la sussistenza di un fatto reato, nonché la legittimità della revoca della patente di guida, disposta in esito alla sentenza che pronunci l'estinzione del reato.

Orbene, si osserva al riguardo che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all'art. 464-septies cod. proc. pen., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità dell'imputato (in questo senso Cass. 5.10.2016 n.53648), non compiendo, in tale ipotesi, il giudice alcuna valutazione basata su prove fornite in esito alla relativa attività istruttoria.

La detta conclusione è, del resto, avvalorata dalla circostanza che emerge dalla medesima lettura del testo della sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trento che manda il relativo provvedimento al Prefetto (rectius Commissario del Governo) per gli opportuni accertamenti sulla sussistenza di una responsabilità penale dell'imputato al fine di disporre la relativa revoca della patente di guida.

In questo senso, l'organo amministrativo deputato al relativo accertamento avrebbe dovuto egli effettuare attività di tipo istruttorio, volta all'accertamento della responsabilità del fatto ascritto all'imputato, non potendo concludere per la revoca della patente di guida,



solamente richiamando la sentenza pronunciata da parte del giudice per l'udienza preliminare e la relativa sospensione disposta della patente di guida, visto che, anzitutto, la sentenza, come visto, non accerta in alcun modo la sussistenza di un determinato fatto reato e comunque, perché la sospensione della patente è atto di natura cautelare, che necessita di successiva conferma, con verifica effettiva della sussistenza del fatto.

Né può essere dirimente, in questo senso, la circostanza che l'art. 168 ter c.p. prevede che l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste, considerato che, in caso di estinzione del reato per messa alla prova, stante la circostanza che il reato non viene accertato, è l'autorità amministrativa che deve procedere al relativo accertamento, a mezzo di apposita istruttoria del fatto.

Sotto questo profilo, pertanto, appare corretta la decisione del giudice di primo grado, che ha accertato l'assenza di un accertamento, da parte del Commissariato del Governo, in merito alla responsabilità dell'imputato risultando corretta la decisione di prime cure, che deve essere confermata, con rigetto dell'appello proposto.

Fondato è, invece, l'appello incidentale del , considerato che il giudice di pace non ha correttamente liquidato le spese del grado, secondo il valore medio delle cause di valore indeterminabile, dovendo, quindi, essere la sentenza riformata, liquidando per le competenze di primo grado € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva ed € 203 per la fase conclusiva.

Stante la soccombenza della parte appellante le spese di lite vengono poste a suo carico, unitamente al versamento del contributo unificato per la fase di gravame visto quanto disposto dall'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. 30.5.2002 n.116.

p.q.m.

Il Tribunale di Trento definitivamente pronunciando, in persona del Giudice Unico Dott. Marco Tamburrino, disattesa ogni altra contraria istanza od eccezione, così provvede:

- Rigetta l'appello proposto da parte del Ministero dell'Interno Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento;

-Accoglie l'appello incidentale di ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Tione di Trento, liquida per le competenze di primo grado € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva ed € 203 per la fase conclusiva, somme che pone a carico del Ministero dell'Interno Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento;

-Condanna il Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento al pagamento delle spese processuali del presente grado nei confronti



di _____ che liquida in complessivi € 4.151,00 per compensi, oltre accessori come per legge;

-Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.116, condanna il Ministero dell'Interno Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento al pagamento del contributo unificato dovuto per la proposizione della impugnazione;

Trento li 5.6.2018

Il Giudice

Dott. Marco Tamburrino

